TERMINAZIONE

De gl'Illuſtriſs. & Eccellentiſs. Signori

SOPRAPROVEDITORI, E PROVEDITORI ALLA SANITA'.

Relativa alli Decreti, e Ducali dell' Eccellentiſs. Senato 1722. 23. *Luglio*, & 1725. 27. *Marzo*.

In Materia della Caſſa del Bagattino di Sanità da eſſer tenuta in tutti li Monti di Pietà.



Stampata per Z. Antonio, & Almorò Pinelli, Stampatori Ducali.

Adi 4. Aprile 1725.



A' meritato di passare in esempio la provida deliberatione presa dalla Magnifica Città di Vicenza l'anno 1623. adi 21. Maggio di instituire sopra quel Santo Monte di Pietà la Cassa detta del Bagattino di Sanità, ad oggetto di non essere angustiata ne' mezi di accorrere prontamente alle moleste esigenze della Publica Salute.

Aprovata perciò con più auttorevoli Decreti dell' Eccellentissimo Senato la deliberatione medesima, e rinvigorita di tempo in tempo da salutari provedimenti ne è stata in varie congionture proposta à tutti gli altri Monti di Pietà la imitatione; con la mira anche, che dovendo li civanzi, quali da' Monti medesimi vengono fatti, detratte le spese necessarie essere in ordine alle Pontificie Bolle erogati in usi pii, & in beneficio massime della Povertà, avesse ad essere preferito ad ogn' altro l'impiego di tale dinaro in causa così universale, e di tanta esenzialità: attesa specialmente la modificazione, con cui dal cumulo intero delle Regalie prima di qualsivoglia altra escorporatione viene detratto il sudetto Bagatino di Sanità col solo raguaglio d' un Bagatino per ogni Lira, che prestasi, quale hà da rendere alla sudetta Casa Lire 4. : 3. V. C. sopra ogni Lire mille prestate.

Alcun saggio della Publica piissima intentione di veder sopra ogni Monte instituita una consimile Casa di Sanità desumesi dalle Ducali 1693. 16. Luglio ad altre relative, e 1713. 23. Luglio, la quale in più chiare note fù manifestata nell' osequiato Decreto 1722. 23. Luglio, che fissò simile massima per il Santo

Monte

Monte di Pietà di Baſſano, e la promoſſe per gl'altri tutti; in conſonanza di cui furono circolarmenmente ſpedite Publiche Ducali, & individuate poſcia particolari commiſſioni con Lettere di queſto Eccellentiſſimo Magiſtrato.

Mà ò non rilevate appieno de' Miniſtri di eſſi Monti, ò ſomminiſtrato un preteſto di confuſione dall'equivoco, che generalmente corre ne' medeſimi; eſſendo ſtato ſuppoſto, che per Bagatino di Sanità venga preſo quello, che in molti vien chiamato abuſivamente Bagatino del Monte, & è l'annuo Cenſo, ò ſia regalia, che ſi raccoglie da' Capitali, quali ſi girano; così minutato alla rendita di un Bagatino per Lira in vece di eſſere più correntemente ragguato ai cinque per Cento, che dalla maggior parte di eſſi Monti viene raſcoſſo, è rimaſta giacente la materia; concorſe anco in progreſſo molte ſopravenienze à dilungarne la ultimazione.

Riaſſunta però con l'opportunità d'alcuni ricorſi, che ſono ſtati fatti da tal'una Communità; hà dato eccitamento alle ſapientiſſime deliberazioni dell' Eccellentiſs. Senato eſpreſſe nel Decreto, e nelle Ducali 27. Marzo decorſo, à tutte le Publiche principali Rappreſentanze traſmeſſe, per eſſer in tutti li ſubordinati luochi eſeguite.

Relativa alle medeſime, dovendo per tanto eſſer eſteſa da queſto Eccellentiſs. Magiſtrato la Terminazione, hanno perciò gl' Illuſtriſs. & Eccellentiſs. Signori Sopra Proveditori, e Proveditori alla Sanità terminato, & dichiarito.

Che in ogni, e cadaun luoco, così Città principale, come ſubordinata, Fortezza, Caſtello, Terra, Communità, Villa, e qualunque altro, dove ſi trovaſſe inſtituito, ò ſi inſtituiſſe di nuovo alcun Monte di Pietà, abbia altresì ad inſtituirſi una Caſ-

ſa

ſa à parte detta di Sanità, nella quale debba di tempo in tempo eſſere fedelmente ripoſto, cuſtodito, e conſegnato tutto il dinaro, quale doverà entrar nella medeſima per conto del Bagatino di Sanità.

Che à tale oggetto dal giorno preſente, e così ſempre in avvenire dal cumulo di tutto il dinaro raſcoſſo, e che ſi raſcuoterà da' Maſſari, ò altri tali Miniſtri di cadaun di eſſi Monti col nome di regalia, Cenſo, ò qualſivoglia altra Vtilità, così dagli attuali, come da' ſucceſſori ſia eſcorporato un Bagatino per Lira ſopra l' intiero ammontar del dinaro quale da' ſudetti Miniſtri ſarà ſtato ſopra Pegni preſtato, nel reſpettivo corſo del loro Miniſtero; così chè per ogni Lire mille quali ſopra Pegni ſaranno preſtate vengano eſcorporate Lire quattro, e Soldi trè V. C. per conto della ſudetta Caſſa à parte: e queſto ſia, e s' intenda il Bagatino di Sanità; il quale doverà di volta in volta eſſere meſſo in Scrigno ſeparato, aſſicurato con trè Chiavi; l' una delle quali rimarrà in mano dell' attuale Teſoriere, l' altra de Conſervatori, ò Direttori del Monte, e la terza nell' Officio di Sanità in mano d' uno de Proveditori prò tempore di eſſo Officio.

Che all' adempimento di ciò, reſtando eſpreſſamente incaricati li Raſonieri, e Miniſtri deſtinati alla facitura de Conti in pena della privation della Carica, ſul terminar de maneggi, così degli attuali, come de ſucceſſori, Maſſari, ò altri di dover far pontualmente dà tutto il ſudetto cumulo una tale primitiva eſcorporatione, coſicchè paſſi effettivamente nella ſudetta Caſſa à parte l' intiera portione alla medeſima applicata, ſiano, e s' intendano obligati di conſegnare nel ſudetto Officio di Sanità di tempo in tempo copia pontuale de riſtretti di tutto il maneggio del Monte, e della giuſta ſumma,

ma, che ſarà entrata in eſſa Caſſa per le opportune oſſervazioni.

Che la ſudetta eſcorporazione del Bagatino di Sanità debba precedere qualunque altra; in modo tale, che non poſſano eſſer pagate Speſe, Salarii, nè fatto imaginabile uſo in qualunque tempo, e caſo anche per le diſpoſizioni acconſentite del Soldo di Regalie, Cenſi, ò altre utilità de Monti; ſe prima non sarà ſtata fatta la ſudetta eſcorporazione; non ſaranno paſſate in Caſſa di Sanità le ſumme dovutegli; e non ſaranno ſtati reſi li Conti neceſſarii; in pena à chi contraveniſſe di riſarcire del proprio in qualſivoglia tempo; e queſto dovendo venir oſſervato indifferentemente ſopra tutti li Monti, ſia pratticato particolarmente ſopra quelli à quali foſſe ſtato, ò veniſſe permeſſo di girare in aumento del Capitale del Monte li Cenſi ricavati.

Tutto il denaro, che per conto del Bagatino ſudetto di Sanità verrà con l' ordine come ſopra di tempo in tempo raccolto, doverà fedelmente ſempre eſſere cuſtodito, e conſervato nel ſudetto Scrigno, nè potrà cadere ſotto qualſivoglia imaginabile diſpoſizione, mà doverà dipendere unicamente dalle iſpezioni di queſto Eccellentiſſimo Magiſtrato, conforme nel ſudetto Decreto, e più chiaramente nel precedente 1722. 23. Luglio reſta preſcritto; & ſe per caſo mai in qualunque tempo veniſſe tentato, e ſortito di poter far qualſiſia diſtrazione, ò detrazione di parte alcuna di eſſo Soldo, ò prima, ò doppo, che foſſe entrato in Caſſa di Sanità ſenza previa notitia di queſto Eccellentiſſimo Magiſtrato ſia, e s' intenda ſempre tenuto à riſarcire dell' intiero la ſudetta Caſſa chiunque averà fatto un tale ricorſo.

E come la inſtituzione di una tal Caſſa, e l' accumu-

cumulamento di tale danaro riguarda li tempi precipuamente delle maggiori calamità (quali all' infinita Clemenza , e Pietà del Sommo Iddio piaccia di tener ſempre lontane) ; così non ſarà in tempo alcuno aſſentita veruna diſperſione di eſſo dinaro , ſe non nelle più importanti contingenze ; non dovendo per queſto col preteſto d' una tale Caſſa intenderſi levati li modi naturali , e pratticati co' quali ſin' ora da cadauna Città , e Territorio è ſtato ſuplito alle ordinarie eſigenze di Sanità , anzi doveranno intenderſi eſpreſſamente ſalve , e riſſervate ogni , e qualunque rendita , e così cadaun altro provento aveſſe ſin' ora contribuito al ſollievo di tali Speſe .

Lo ſteſſo metodo , che viene preſcritto per tutti li Monti delle Città principali dovendo eſſere inviolabilmente oſſervato in tutti quelli alle medeſime in qualunque modo ſubordinate , con l' ordine , che vien tenuto in materia di Sanità tanto in riguardo à Luochi uniti , che à ſeparati , doverà reſpettivamente , ò da Publici Rappreſentanti , come Giudici Delegati , ò dagli Officii di Sanità di eſſe Città principali eſſer eſatta la più piena , e pontuale oſſervanza di tutto ciò , con preſcrivere quelle regole , che più competiſſero à cadaun Monte ſubordinato per la fedele eſcorporazione , repoſizione , e cuſtodia del ſudetto dinaro , e per un pontuale rendimento di Conto del maneggio di eſsi Monti ; e doverà da' ſudetti d' anno in anno inalterabilmente eſſer mandato à queſto Eccellentiſſimo Magiſtrato un' eſatto regiſtro del maneggio di cadaun di eſſi Monti niuno eccettuato , quali in cadauna Giuriſdizione , ò foſſero erretti , ò ſi erriggeſſero ; affinchè ſia noto di tempo in tempo quanto deve entrar in cadauna Caſſa , quanto v' entra , e quanto dinaro trovar vi ſi debba .

La

La presente sia Stampata, e nè siano spedite per ora due Stampe à tutte le Città principali, affinchè desunto fondatamente il numero de' Monti di Pietà, che nella Giurisdizione loro vi fossero nè siano sopramandate quante Copie saranno ricercate, cosicchè ogni Officio di Sanità, & ogni uno di essi Monti venga ad avere la sua, & sic, &c.

Data dal Magistrato Eccellentissimo alla Sanità li 4. Aprile 1725.

(*Francesco Corner Cav. Sopra Proveditor.*

(*Andrea da Leze Cov. Proc. Sopra Proved.*

(*Alvise Cntarini Proveditor.*

(*Vicenzo Venier Proveditor.*

(*Pietro Gradenigo Proveditor.*

Lionello Cosmi Nod.